

Dall’“Epiclassico” di Franz Wieacker
al’“Esplosione di Tardoantico” di Andrea Giardina

Daniele Vittorio PIACENTE*

Abstract. *The late antiquity in modern historiography has generated two schools of thought: one side is seen as a time of slow transition to the Middle Ages, the other is regarded as a time of crisis and decline. Franz Wieacker spoke of period “epiclassic” and Andrea Giardina has commented the explosive and sudden interest of researchers in the last thirty years.*

Sommario. *Il periodo tardoantico nella storiografia moderna ha generato due scuole di pensiero: da una parte è visto come un’epoca di lenta transizione al medioevo, dall’altra è considerato come un momento di crisi e di declino. Franz Wieacker ha parlato di periodo “epiclassico” e Andrea Giardina ne ha commentato l’esplosivo ed improvviso interesse degli studiosi negli ultimi trentanni.*

Keywords: late antiquity, epiclassic, Franz Wieacker, Andrea Giardina.

L’analisi delle problematiche storiografiche che riguardano il periodo compreso tra l’avvento di Diocleziano e il VI secolo attraversa l’inserimento del tardoantico all’interno dello sviluppo storico che si ha dall’età antica a quella medievale. La storiografia moderna è divisa in due grossi schieramenti che hanno generato la formazione di diverse scuole di pensiero: da una parte il periodo in questione è visto come un’epoca di lenta transizione al medioevo, dall’altra è considerato come un momento di crisi e di declino.

Franz Wieacker illustra magistralmente “*la fin de la jurisprudence classique apparait comme une faille profonde et nette dans le profil évolutif du droit romain*”¹; essa, sono sempre parole di Wieacker, sarebbe comparabile ad un’eclissi che avrebbe condotto ad una lunga notte. Dopo Modestino, infatti, mancano altre testimonianze; i giuristi classici — ad esclusione di Celso, Giuliano, Papiniano e Ulpiano — ci sono noti in quanto autori di libri giuridici, come dimostrano la legislazione tardoantica, prima della legge delle citazioni, la dottrina postclassica e Giustiniano: questi ultimi dati documenterebbero che i giuristi di questo

* Università di Bari Aldo Moro. Email: danielevittorio.piacente@uniba.it

¹ WIEACKER 1961, 201 ss.

periodo costituirebbero un gruppo ‘canonico’, i *veteres*, i *conditores iuris*, distinto da quello di tutti gli altri giuristi successivi per l'autorità personale dei loro scritti e per l'autorevolezza che i loro nomi esprimono.

Dal punto di vista storico, questa cesura, che si situa intorno al 240 d.C., anno a cui risalgono le ultime informazioni su Modestino, è così netta che sembra presagire una catastrofe della scienza giuridica². Tra essa e la crisi economica, sociale, culturale e politica dell'impero vi sarebbe una stretta relazione. La fine della giurisprudenza non coincide con quella dell'ordinamento giuridico, semmai la prepara, fino alla “distruzione” dell'*ordre juridique* da parte di Costantino. Si è costretti ad ammettere l'esistenza prima della “rivoluzione diocleziana e costantiniana di uno strano iato di cinquant'anni durante i quali la giurisprudenza sarebbe mummificata, pietrificata”. Conseguentemente la maggior parte dei romanisti è obbligata a vedere in questo periodo l'inizio dell'epoca postclassica.

Fin qui la ricostruzione di Wieacker del pensiero della dottrina dominante sull'epoca che ci interessa. Ad essa il Maestro tedesco non intendeva opporre un'altra diametralmente contraria: *natura non facit saltus*, ma dare conto e cercare di spiegare un “fenomeno paradossale”, costituito dal rispetto da parte di Diocleziano e della sua cancelleria per la tradizione giuridica romana, le *romanisme*, contrapposto a l'*hellenisme* e a l'*orientalisme*, in un quadro politico-istituzionale che l'imperatore modifica profondamente. Forse ciò è dovuto, secondo l'autore, alla “latinità provinciale” della patria illirica di Diocleziano. Essa avrebbe provocato le ultime, quasi esplosive, manifestazioni del diritto classico, rappresentate da una serie di rescritti che esprimevano quel diritto, ma non con il vigore di una giurisprudenza specializzata e consapevole di sé, quanto con la violenza di un ‘neo-classicismo, precoce, che non possedeva il “distacco” della vera rinascenza. Anche ad un esame retrospettivo, le rare modificazioni sostanziali dei testi documentati in questo periodo e l'attivismo di Ermogeniano e dell'anonimo autore delle *Pauli Sententiae* ci dicono che il 240 d.C. non fu una ‘frattura’, ma che ci si attenne all'ordine giuridico severiano. Se proprio una cesura vi fu, essa è collocabile tra gli Antonini e i Severi, epoca quest'ultima in cui si modifica sostanzialmente la tipologia della letteratura preesistente e nelle opere giuridiche è più presente la normativa imperiale. Riguardo invece al periodo successivo al 240 d.C., il fenomeno più impressionante non è tanto la fine di una produzione letteraria, quanto il fatto che tutto ciò che viene pubblicato è prevalentemente anonimo³. La domanda fondamentale da porsi è perché dopo Modestino i giuristi cessano di pubblicare sotto il loro nome o pubblicano sotto pseudonimi. La risposta più semplice, continua Wieacker, è che lo farebbero per modestia, non ritenendo degno di attribuire il carattere di opera originale a note o a semplici rimaneggiamenti di opere altrui. Una seconda spiegazione sarebbe nella mancanza nei giuristi di una consapevolezza di sé, del loro valore, soggiogati dalla superiorità intellettuale e dall'autorevolezza canonica dei loro

² Così WIEACKER 1961, 201–202.

³ MASSEI 1961, 15 ss.; GUALANDI 1963, 107 ss.

predecessori. Questa seconda interpretazione implica una canonizzazione della scienza giuridica, databile nel IV secolo d.C.

Secondo Fritz Schulz il cambiamento della scienza giuridica romana dipese dalla tendenza di ogni burocrazia a convertire lo sviluppo del diritto nel monopolio centralizzato in un ufficio, quindi “lo spirito della giurisprudenza non morì, ma migrò in un altro corpo”⁴.

Potrebbe esservi, invece, una spiegazione oggettiva, relativa alla constatazione che l'applicazione e la continuazione del diritto era dovuta al loro lavoro di funzionari della cancelleria imperiale, il che faceva scattare un sentimento di orgoglio connesso all'appartenenza ad organi della pubblica amministrazione.

Tutta la rimanente parte del contributo di Wieacker è dedicata all'analisi dei rescritti imperiali, soprattutto di quelli della cancelleria di Gordiano⁵.

Il Maestro tedesco chiude il suo contributo denominando il periodo storico di cui si è occupato “epiclassico”. Un termine breve, eufonico, e nei fatti in grado di esprimere l'idea che esso è ancora l'ultimo periodo classico, implicante una sfumatura particolare nella relazione temporale, l'essere un'appendice, un epilogo, dopo il quale niente può verificarsi se non del tutto nuovo.

Il grande merito di questo saggio è nell'aver evidenziato, dimostrato e in certi versi confutato, in linea con la History di Schulz⁶, una concezione catastrofistica del diritto e della scienza giuridica dopo Modestino. Alcuni rilievi, tuttavia, appaiono necessari. Innanzitutto, colmare con Valerio Marotta⁷ una piccola lacuna: se è vero che non si registrano più nomi di grandi giuristi, ma l'esistenza di eccellenti funzionari di cancelleria che non avrebbero sfigurato nel confronto con i giuristi loro predecessori, ciò è dovuto alla preparazione di questi ultimi, che non sarebbe stata possibile senza la continuità di strutture educative di alto livello, di scuole di diritto, a Roma come a Berito. In secondo luogo, la diversità tra l'anonimato dei giuristi dal dopo Modestino a Diocleziano e quella, di cui, peraltro, Wieacker non si occupa, che si verifica dopo i primi anni del regno di Costantino. E' probabile che il primo sia dovuto a fattori estrinseci alla volontà dei giuristi: la violenza dei tempi e l'esempio che essi conservavano nella memoria della morte di Ulpiano. Ma senza arrivare a questo, se avevano nel loro bagaglio culturale ‘buone letture’, non potevano dimenticare l'esilio imposto ai giuristi da Claudio e il loro ritorno esitante dopo la morte dell'imperatore, descritto splendidamente da Seneca nell'*Apocolocyntosis*: e si versava sempre in un periodo di torbidi politici⁸.

⁴ SCHULZ 1968, 476 ss., 514 ss.; LOVATO 2014, 175.

⁵ Su questo punto, prezioso il contributo di NICOLETTI 1981 ricco di spunti interessanti.

⁶ SCHULZ, 101 ss.

⁷ MAROTTA 2013.

⁸ Sen., *Apokolocyntosis* 12,2.

D'altra parte, nello stesso periodo di tempo, anche la letteratura latina non giuridica attraversa una fase di anonimato, se si eccettua il nome del poeta Aurelio Olimpico Nemesiano, autore di quattro ecloghe e dei *Cynegetica*, opera dedicata agli imperatori Numeriano e Carino.

Parimenti l'imperatore Costantino propende per l'anonimato, sostanzialmente per tre motivi: per la probabile diffidenza nei confronti di un'attività diretta ad orientare nel particolare del caso concreto, antitetica alla volontà dell'imperatore a utilizzare *leges generales*; in secondo luogo, per la più che probabile contrarietà ad un'attività di interpretazione delle norme che generava *ius controversum*⁹ — si spiega in questo modo la sanzione di invalidità delle note di Paolo e di Ulpiano a Papiniano. Infine, ed è il motivo più importante, per la tendenza alla centralizzazione della produzione di norme giuridiche di carattere generale e dall'interrelazione troppo stretta, ed equivoca, tra scienza giuridica e diritto. Probabilmente s'ingenera nel lettore la convinzione, errata, più che dell'identificazione tra *ius* di creazione imperiale e *scientia iuris*, della paradigmaticità della seconda rispetto al primo. C'è un'espressione che sembra quasi incutere timore ed è l'autonomia del diritto dalla giurisprudenza. E' ben vero che, a partire dal IV secolo a.C., come afferma Bretone¹⁰, il diritto tende a rappresentarsi come letteratura, ma è altrettanto vero che la letteratura può essere considerata in sé, nella sua tipologia letteraria, nelle sue movenze stilistiche, oppure come 'fonte di cognizione' di una norma di differente provenienza e della sua interpretazione, quando esiste (il che accade quasi sempre). Ora la circostanza che una letteratura non propone nomi altisonanti, sia pure per un intervallo di tempo limitato — dal 240 al 284 d.C. — non significa affatto che la progressione evolutiva del diritto sia di minore qualità formale.

Pur con queste osservazioni la categoria di epiclassico è felice, perché sposta in avanti, al periodo costantiniano, il momento di cesura con l'età precedente e l'inizio di una nuova e diversa esperienza giuridica. Ciò è avvenuto soprattutto nell'ambito della storiografia politica: ne è un esempio il titolo di un saggio ricco di spunti di riflessione e di meditati giudizi di Andrea Giardina, pubblicato nella rivista di Studi Storici del 1999¹¹, che riprese una relazione tenuta al convegno di Pavia nel 1997 sul tema 'Prospettive sul tardoantico'. Il termine tardoantico, come ricorda Giardina, fu adottato dallo storico dell'arte Alois Riegl nel 1901 in un saggio intitolato *Spätrömische Kunstindustrie*¹² per dissolvere il “concetto di decadenza in quello altrettanto ampio di *Kunstwollen*, con la conseguente valutazione dell'arte tardoantica come fase autonoma nella storia dell'arte universale”¹³ proprio mentre esplodeva, mediante

⁹ BRETONE 2008; LOVATO 2007, 540; MAROTTA 2013, 357 ss.

¹⁰ BRETONE 2013, 184.

¹¹ GIARDINA 1999, 157–180.

¹² RIEGL 1901, 97 ss.

¹³ Così GIARDINA 1999, 157.

l'impiego di una tecnica della dissolvenza incrociata, 'una retorica della modernità'¹⁴. Se dal piano artistico si passa a quello delle strutture politiche, ci si rende conto della differenza di peso attribuita a queste ultime nella ricerca storiografica, quasi ad enfatizzare una sorta di analogia "con i mutamenti attuali della percezione politica". Nel mondo antico, insomma, secondo i sostenitori della "concezione dilatata" del periodo, si rintraccerebbero elementi, strutturali e non, che, insieme ad altri, hanno costituito le basi di "irremovibili istituzioni" nella storia europea.

Il concetto di tardoantico, osserva ancora Giardina, si è fondato su basi prevalentemente culturali e si è costruito su presupposti di modernità per una sorta di ragionamento analogico. Ma a differenza da altre 'riscoperte' dell'antico, quella che si esprime nella storiografia più recente "finisce quasi per annullare la rottura degli oscuri secoli di mezzo e si pone su un piano di filiazione diretta, mettendo in primo piano l'idea di radice"¹⁵. Dopo aver descritto l'orientamento attuale, quasi 'codificato' in opere importanti di Peter Brown¹⁶ che collocavano nell'età antonina l'inizio del tardoantico per diverse ragioni, soprattutto di ordine sociale e spirituale¹⁷, quasi a scompaginare, in una sorta di 'guerilla' concezioni consolidate, Giardina sposta l'analisi sul piano di una critica meditata degli orientamenti pressoché contemporanei negli studi storici in tema di periodizzazione, ponendo giustamente l'accento sull'elefantiasi che si produrrebbe nella ricerca in conseguenza di una dilatazione esagerata dei confini temporali del tardoantico, e che condurrebbe inevitabilmente, se non alla dissoluzione, alla perdita di valore significativo ed euristico della periodizzazione stessa e del carattere 'irripetibile' che l'accompagna.

'L'elefantiasi del tardoantico', scrive Andrea Giardina¹⁸, "si è manifestata entro la crisi del concetto di Medioevo; il tardoantico è venuto infatti ad occupare lo spazio riservato all'alto Medioevo...per un'acuta percezione delle articolazioni interne all'età medievale.... L'insistenza sulla modernità del tardoantico e la sua dilatazione cronologica da un lato, la demedievizzazione di molti secoli del Medioevo dall'altra, finiscono quasi per connettere direttamente il tardoantico alla modernità".

L'opposta tendenza, di dilatare il più possibile il Medioevo¹⁹, più che una reazione all'espansione del tardoantico rappresenta un 'coerente svolgimento' di essa²⁰. Ha ragione

¹⁴ Questa splendida espressione che riassume il passaggio di considerazione tra secoli di storia, come il sintagma successivo sono di GIARDINA 1999, 159.

¹⁵ GIARDINA 1999, 162; in questa pagina Giardina critica il concetto di radice da più punti di vista, primo fra tutti quello di stabilire una gerarchia degli oggetti storiografici.

¹⁶ BROWN 1978.

¹⁷ Si pensi soprattutto alla fine dell'autonomia cittadina (per utilizzare il titolo di un libro fondamentale di GRELLE 1972 codificata da Adriano nell'*Oratio de italicensibus* e all'influenza del cristianesimo).

¹⁸ GIARDINA 1999, 168.

¹⁹ Il passaggio al Medioevo è un processo storico-sociale, e in quanto tale continuo e con caratteristiche non sempre individuabili in dettaglio, pertanto i pareri sull'inizio e sulla fine del Medioevo sono discordanti: la data

Giardina a ritenere che tratteggiata in tal modo la storia tardoantica non si avvale di strumenti di periodizzazione contenenti un minimo di arbitrarietà, ma è l'espressione di una ideale torre di Babele, che finisce per annullare le peculiarità di determinati segmenti storici.

In seguito a queste ed ad altre riflessioni Andrea Giardina, ragionevolmente, stabilisce per il tardoantico un periodo di tempo compreso all'incirca fra il 284 e 455 d.C., con una espansione significativa, e finale, forse verso il VI secolo d.C.²¹.

I contributi di cui abbiamo dato brevemente conto su questo dibattito sono volutamente limitati, nella misura in cui mancano ‘voci’ molto importanti, non solo sul ‘versante’ italiano — si pensi soprattutto ad Arnaldo Momigliano su Ammiano Marcellino e Cassiodoro²² —, ma anche su quello francese ed anglo americano. Come ha osservato Glen Bowersock²³, ciò implica una concezione generale dello sviluppo storico, per la maggior parte dei casi lineare, che registra ai limiti estremi di una periodizzazione, ma forse anche al suo interno, momenti di cesura e di continuità, e per il valore euristico e non significativo di una delimitazione per periodi. Pur nella sua arbitrarietà, una scansione per periodi costituisce pur sempre, come suggerisce Bowersock citando Burckhardt²⁴, ‘una necessità per offrire utili indicazioni’.

convenzionalmente più usata è il 476, con la deposizione dell'ultimo imperatore romano Romolo Augustolo e la conseguente fine dell'Impero romano d'occidente; è altresì utilizzata la data del 410, anno del Sacco di Roma o, più genericamente, si fa riferimento alla fine della tarda antichità (seconda metà del VI secolo). Alcuni storici indicano come inizio del Medioevo la fine dell'unità cristiana d'Europa, cioè l'arrivo degli Arabi e la loro conquista (VII secolo); altri la calata dei Longobardi e l'effettiva fine dei domini imperiali in occidente nel 568; altri propendono per l'inizio del medioevo dalla morte dell'imperatore d'Oriente Eraclio nel 641; altri ancora indicano la data dell'incoronazione di Carlo Magno, avvenuta nell'800; alcuni studiosi inglesi fissano l'inizio del Medioevo nell'anno mille, visto che intorno a tale data la società europea cominciò a dare segni di rinascita in tutti i campi ed etichettano l'epoca che va dalla fine dell'impero romano d'occidente all'anno mille come “secoli bui“. La conclusione dell'età medievale ha date diverse da paese a paese, corrispondenti alla nascita delle rispettive monarchie nazionali e al periodo rinascimentale: le più comunemente utilizzate sono il 1396, coincidente all'incirca con l'avvento della lingua fiorentina come lingua nazionale, grazie alle opere letterarie di Dante, Petrarca e Boccaccio; il 1453, anno che segna la fine della guerra dei cent'anni tra Inghilterra e Francia, la presa di Costantinopoli da parte dei Turchi Ottomani e la comparsa del primo libro a stampa, cioè la Bibbia di Gutenberg; la caduta di Costantinopoli avrebbe portato la società europea a cercare nuove vie per l'oriente, visto che il Bosforo e il levante erano sotto dominio turco; il 1492, coincidente con la conquista del Sultanato di Granada, ultimo baluardo islamico in Spagna e la scoperta delle Americhe da parte del genovese Cristoforo Colombo; il 1517, anno in cui Martin Lutero diede avvio alla Riforma protestante. Secondo l'impostazione della storiografia marxista il Medioevo si concluderebbe con la fine del feudalesimo e l'avvento dell'industrializzazione nel XVIII secolo.

²⁰ Sia pure in modo limitato, la tarda antichità, considerata come sottoperiodo del Medioevo, andrebbe dal III al X secolo d.C.; LE GOFF 1991, 12.

²¹ GIARDINA 1999, 180.

²² Di specifico interesse l'articolo di MARCONE 2002, 291 ss.

²³ BOWERSOCK 2004, 7.

²⁴ BURCKHARDT 1982, 97.

Bibliografia

- BOWERSOCK G.W. 2004. Riflessioni sulla periodizzazione dopo “Esplosione di Tardoantico” di Andrea Giardina. *Studi Storici* 45, 7–13.
- BRETONE M. 2006¹³. *Storia del diritto romano*. Bari.
- BRETONE M., 2008. ‘Ius controversum’ nella giurisprudenza classica. *Atti Accademia Nazionale dei Lincei, Memorie* 22(3), 755–879.
- BROWN P. 1978. *The Making of Late Antiquity*. Harvard.
- BURCKHARDT J. 1982. *Über das Studium der Geschichte, der Text der 'Weltgeschichtlichen Betrachtungen' nach den Handschriften herausgegeben von Peter Ganz*. München.
- GIARDINA A. 1999. Esplosione di Tardoantico. *Studi Storici* 40, 157–180.
- GRELLE F. 1972. *L'autonomia cittadina fra Traiano e Adriano. Teoria e prassi dell'organizzazione municipale*. Napoli.
- GUALANDI G. 1963. *Legislazione imperiale e giurisprudenza*, II, Milano.
- LE GOFF J. 1991². *L'imaginaire médiéval*. Paris.
- LOVATO A. 2007. *Teodosio II e i prudentes*. *Studi per Giovanni Nicosia*, IV, 531–546. Milano.
- LOVATO A. 2014. *La giurisprudenza romana come fattore di sviluppo degli ordinamenti giuridici tardo-antichi*. In: F. Reinoso Barbero (coord.), *Principios generales del derecho. Antecedentes históricos y horizonte actual*, 169–184. Madrid.
- MARCONI A. 2002. Un treno per Ravenna. Il contributo di Arnaldo Momigliano agli studi tardoantichi. *Antiquité Tardive* 10, 291–298.
- MAROTTA V. 2008. *La letteratura giurisprudenziale tra III e IV secolo. Il problema della recitatio processuale*. Lezione tenuta a Napoli presso l'Associazione di Studi Tardoantichi il 20 maggio 2008.
- MAROTTA V. 2013. *La recitatio degli scritti giurisprudenziali: premesse repubblicane e altoimperiali di una prassi tardo antica*. In: V. Marotta, E. Stolfi (eds.), *Ius controversum e processo fra tarda repubblica ed età dei Severi*, 357–385. Roma.
- MASSEI M. 1946. *Introduzione al Corso di diritto romano*. Bologna.
- NICOLETTI A. 1981. *Sulla politica legislativa di Gordiano III*. Studi. Napoli.
- RIEGL A. 1901. *Die spätromische Kunstindustrie nach den Funden in Österreich-Ungarn*. Wien (trans. R. Winkies, *Late Roman art industry*, Roma 1985).
- SCHULZ F. 1968. *Storia della giurisprudenza romana (= History of Roman Legal Science², Oxford 1953 = Geschichte der römischen Rechtswissenschaft, Weimar 1961)*, trad. it. a cura di G. Nocera, Firenze 1968.
- WIEACKER F. 1961. Le droit romain de la mort d'Alexandre Sévère à l'avènement de Dioclétien (235–284 apr. J.C.). *Revue historique de droit français et étranger* 49, 201–254.



© 2016 by the authors; licensee Editura Universității Al. I. Cuza din Iași. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons by Attribution (CC-BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).